N. 08421/2015 REG.PROV.COLL.

N. 10093/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10093 del 2014, proposto da: [redacted] rappresentati e difesi dagli avvocati Santi Delia e Michele **Bonetti**, con domicilio eletto presso lo Studio Legale **Bonetti** & Partners in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, 47; Flavia Santacroce, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele **Bonetti** e Santi Delia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale **Bonetti** & Partners in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Bari, Cineca, in persona dei rispettivi L.R. p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[redacted]

per l'annullamento

in parte qua, previa misura cautelare,

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in **Medicina** e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;

a1) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

b1) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

b3) del provvedimento pubblicato sul sito dell'Ateneo di divisione nelle varie aule dei candidati senza rispettare il criterio dell'età anagrafica stabilito ex D.M. n. 85/14 né uniformità nella dotazione strutturale delle aule;

c) dell'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 - protocollo n. 562 - recante "Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015" in parte qua "si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione", a livello nazionale, per le date 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in "**Medicina** e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana" e sempre in parte qua nella parte in cui si devolvono "le modalità ed i contenuti della prova" a definizione successiva mediante apposito decreto e di

tutti gli atti precedenti o successivi anche non conosciuti che definiscono la predetta data del test;

c1) del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13.01.2014, n. 562;

c2) del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015;

c3) del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in **Medicina** e Chirurgia a.a. 2014/2015";

c4) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 4, 26, 27, 29 31, 32, 36, 42, 46 e 48 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti;

d) della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;

d1) della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la quale il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;

d2) di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;

e) del Bando di ammissione ai CdL in **Medicina** e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Bari decreto 402 del 7 febbraio 2014 a firma del Rettore [redacted]

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Bari e di Cineca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.74 C.p.a.., in considerazione dei molteplici precedenti conformi della Sezione con riferimento alla graduatoria unica nazionale, pubblicata in data 12 maggio e rettificata il 22 maggio 2014, relativa al concorso per l'ammissione al corso di laurea magistrale in **medicina** e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 nonché dei principi espressi dalla decisione n.15/2015 della VI Sezione del Consiglio di Stato, da cui il Collegio non ha motivo

di discostarsi (ex multis, Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015 del 27 aprile 2015; CGARS n.332/2015 del 20 aprile 2015).

Nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare "la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell' interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate", si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n.3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, *"di per sé sola, la circostanza dell'apposizione del 'codice a barre' tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere 'scambiate' con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell'anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale".*

Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove di ammissione per l'ammissione al corso di laurea a **Medicina** e Chirurgia, per l'a.a. 2013/2014 l'effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2005 del 5.01.2005 del Consiglio di Stato, sez.VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l'amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il

documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che *"nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l'associazione dell'elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato".*

Pertanto, essendosi le medesime condizioni verificate anche con riferimento alla graduatoria unica nazionale 2014/2015 il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullate le graduatorie delle Università intimate nella parte in cui escludono parte ricorrente, con consequenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Cagliari, n.230/2013; T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Considerato che parte ricorrente, a seguito della pronunzia cautelare del Collegio, è stata ammessa in via cautelare alla frequenza del corso in argomento, va respinta la domanda di risarcimento del danno anche in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dall'articolo 30, comma 2, c.p.a..

Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e

per l'effetto annulla in parte qua, ai fini indicati in motivazione, le graduatorie impugnate e conferma l'iscrizione dei ricorrenti al corso di laurea in questione.

Compensa tra le parti le spese di lite

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)